



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 1 DEL 02/01/2024

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e salvaguardia della qualità dell'aria.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia in quanto, nelle zone interessate dalla sentenza, sono stati superati in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per parametro PM10;
- in esecuzione della sentenza si rende necessaria l'adozione di misure straordinarie, condivise con le Regioni del Bacino Padano, finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel più breve tempo possibile; si tratta di interventi integrativi alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;
- le azioni straordinarie sono state approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 02 marzo 2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione";
- con DGR n. 1089 del 09/08/2021 sono stati indicati gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure previste dalla precitata DGRV 238/2021;

VISTI:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa" – recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. n. 155 del 13.08.2010, che evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell'aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il D.lgs. n. 155/2010 (testo unico sulla qualità dell'aria nell'ambiente in attuazione della Direttiva 2008/50/CE) che abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla qualità dell'aria ed ha determinato la necessità di procedere alla revisione del P.R.T.R.A.;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

- la Regione Veneto con D.G.R. n. 1909 del 29.11.2016 ha approvato l'allegato A "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale da PM10" che prevede l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM10;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso delle sedute del C.I.S. (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza) del 5 settembre 2019 la regione Veneto ha presentato gli "Adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino 2017", definendo una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura;
- l'Accordo prevede, tra l'altro, che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria si attivino in funzione del tipo di allerta raggiunto per il parametro PM10 e modulato su tre livelli di allerta (verde - arancio - rosso) a seconda del numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero misurato nella stazione di riferimento ARPAV;

CONSIDERATO CHE:

- il sopra richiamato D.lgs. n. 155/2010 stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione nell'atmosfera pari a $50 \mu/m^3$ (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'ambiente in genere;
- il monitoraggio dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto (ARPAV) sulla qualità dell'aria ha evidenziato nel particolato PM10 e P2,5 le maggiori criticità soprattutto durante la stagione invernale, con superamenti sia delle concentrazioni minime ($50 \mu/mc$) che nella durata delle giornate (35 annue) per gli anni 2017 e 2018;
- il Comune di Mareno di Piave, nella zonizzazione approvata con DGRV 2130/2012, è stato classificato in zona IT0513 "Pianura Capoluogo Bassa Pianura", mentre nella nuova zonizzazione approvata con DGRV 1855/2020 in zona IT0524 "Zona Pedemontana";
- il comune di Mareno di Piave ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'agglomerato;

VISTA la nota della provincia di Treviso prot. n. 2023/0061893 del 18/10/2023, pervenuta al protocollo comunale n. 14788 in data 19/10/2023, con la quale viene trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 28/09/2023 e viene rivolto ai Comuni l'invito a redigere le Ordinanze di recepimento delle misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 238 del 02/03/2021, pubblicata nel BUR n. 36 del 12/03/2021;

CONSTATATO che è necessario intervenire per evitare che la situazione di pericolo determinata dall'aumento delle polveri sottili nell'aria, oltre i limiti consentiti, provochi danno alla incolumità pubblica ed in particolare alle persone più deboli (anziani, bambini, ecc.);

RITENUTO quindi, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGRV n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12.3.2021;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la L. n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione

- invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
 - l'art. 106 del Regolamento di Polizia Locale del Comune di Mareno di Piave che disciplina l’Accensione di fuochi nel territorio comunale;
 - la D.G.R.V. n. 122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
 - il D.M. dell’Ambiente n. 186 del 07/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
 - il Bollettino livelli di allerta PM10 che prevede, per il Comune di Mareno di Piave, a partire dal 02/01/2024 il rientro al Livello verde;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'adozione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30/04/2024 delle seguenti misure urgenti:

- 1) Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” in allerta verde e divieto di utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” in allerta arancio e rosso (classificazione ai sensi DM 7.11.2017 n. 186) in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;**
- 2) Divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale da attività agricole e forestale, vegetali, di cui all’art. 185, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. e ii., fatta eccezione per la combustione, di materiali vegetali secchi nell’ambito delle manifestazioni della tradizione popolare, denominata falò/Panevin, nel periodo dal 05 al 17 gennaio, come previsto dall’art. 106 del Regolamento di Polizia Locale, e per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell’autorità preposta. *Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 13 giugno 2023, convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, è confermato il divieto di abbruciamento di residui vegetali, derogabile solo per ragioni fitosanitarie, di sicurezza e altri casi accettati dalla Legge, ed ammissibile solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre.***

Con riferimento ai tradizionali falò/Panevin, gli stessi sono consentiti:

- se di tipo collettivo e rientranti nella tradizione locale, ripetuti nel corso degli anni;
- con altezza e diametro massimi di mt. 4,5.

E’ fatto obbligo di presidiare il falò/Panevin fino allo spegnimento dello stesso.

- 3) Limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;**
- 4) Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet, di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;**
- 5) Di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ed ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CE (direttiva nitrati), l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole quali:**
 - a) copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami;**
 - b) l’applicazione di corrette modalità di spandimento di liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito ed obbligo di interrimento entro 24 ore;**
 - c) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati);**

- d) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento di liquami;**

INVITA

inoltre a osservare i seguenti comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) limitare l'uso di veicoli a motore, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, in movimenti a piedi o in bicicletta;
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
 - b) evitare esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
 - c) in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
 - d) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare.
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;
- INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:
<http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10>

ed ancora, ad attenersi ai seguenti comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione,
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale,
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in abito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

DISPONE


- che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio, sarà pubblicata sul sito internet del Comune (www.comune.marenodipiave.tv.it) ed affissa nei luoghi ed esercizi pubblici;

- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione Veneto
 - alla Provincia di Treviso
 - al Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese

INFORMA CHE

- il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30 Aprile 2024;
- il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 6.12.1971) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971).

IL SINDACO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.